

Comune di Gargallo

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2

OGGETTO:

ADDIZIONALE ALIQUOTE	COMUNALE	IRPEF	2017.	CONFERMA
---------------------------------	-----------------	--------------	--------------	-----------------

L'anno duemiladiciassette addì sei del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GUIDETTI PIETRO - Presidente	Sì
2. MARTINETTI GIULIO - Vice Sindaco	Sì
3. POLETTI MASSIMO - Consigliere	Sì
4. CASAROTTI ALESSANDRO - Consigliere	No
5. DE VITTORIO YURI - Consigliere	Sì
6. GUIDETTI PIETRO GIUSEPPE - Consigliere	Sì
7. MASSAIU FABIANA - Consigliere	Sì
8. GIROMINI GABRIELLA - Consigliere	Sì
9. TASSONE DOMENICO - Consigliere	Sì
10. GALLAZZINI LAURO - Consigliere	Sì
11. PILLONI ADELMO - Consigliere	No
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa NAPOLITANO ANNA LAURA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GUIDETTI PIETRO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 87 del 5/12/2016 esecutiva ai sensi di legge, con la quale, venivano approvate le aliquote per l'addizionale comunale Irpef 2017;

VISTO l'art. 1 comma 3 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 così come modificato dall'art. 1 c. 142 della legge 296 del 27/12/2006, e preso atto:

- Che i Comuni con apposito regolamento possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con provvedimento da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia,
- Che il provvedimento di determinazione dell'aliquota, in deroga alle disposizioni normative che disciplinano l'esecutività degli atti degli enti locali, diviene esecutiva con la pubblicazione del provvedimento nel sito informatico individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze
- Che la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

VERIFICATO che la legge finanziaria 2007 (Legge 296 del 27/12/2006) ha aggiunto il comma 3 bis al D.Lgs 28/09/1998 n. 360 il quale prevede:

- Che il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto ed a saldo stabilendo nel contempo la percentuale dell'acconto ed i tempi per il versamento del saldo

RICHIAMATO

- l'art. 53 comma 16 Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27 comma 8 Legge n. 448/2001, ai sensi del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, addizionale IRPEF e tariffe dei servizi pubblici, e per l'approvazione dei regolamenti relativi alle Entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

- l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria Anno 2007) in base al quale gli enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei tributi entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione. Le deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti

RICHIAMATO inoltre:

- l'art. 1, comma 11 del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, con il quale è stata abrogata la sospensione a deliberare aumenti dell'addizionale Irpef disposta dall'art. 1, comma 7 del D.L. n. 93/2008, convertito con legge n. 126/2008;

- l'art.1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 360/1998, con il quale è stata prevista la possibilità di stabilire una fascia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, con l'ulteriore precisazione, disposta dal D.L. n.138/2011, che questa deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

DATO ATTO che il Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, ha abrogato l'art. 5 del decreto n. 23 del 2011 prevedendo che la sospensione del blocco dell'aumento delle tariffe non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

DATO ATTO altresì che il medesimo articolo 1 comma 11 del Decreto legge 138 del 2011, come da ultimo modificato dall'articolo 13 comma 16 del Decreto legge 06 dicembre 2011 n. 201, ribadisce che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e' stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non e' dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

RICHIAMATO l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento, termine differito, per l'anno 2017, al 28/02/2017 dall'art. 1, comma 454 della legge di Bilancio 2017, e che con D.L. N. 244 del 30/12/2016 è stato differito al 31/03/2017;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 8 del 27/04/2016 con la quale erano state approvate le aliquote per scaglioni di reddito per l'anno 2016 ;

VISTA la risoluzione n. 2 del Dipartimento dell'Economia e delle Finanze ad oggetto: "art. 1 comma 26, legge n.208 del 2015 (legge di stabilità 2016) - sospensione dell'efficacia dell'aumento dei tributi e delle addizionali, compresa l'istituzione di un nuovo tributo o la riduzione di agevolazioni esistenti";

VERIFICATO

- la competenza del Consiglio Comunale per la determinazione dell'aliquota
- che in sede di predisposizione di bilancio, e in base alle disposizioni normative vigenti, la Giunta Comunale propone di confermare le aliquote Irpef in essere;

RICHIAMATA la deliberazione giunta comunale n. 87 del del 5/12/2016 con la quale si proponeva al Consiglio Comunale di confermare le aliquote dell'addizionale IRPEF per l'anno 2017 nella misura qui riportata:

Soglia di esenzione : €.	10.000,00	
scaglione da 0 a 15.000 €		0,50 (zero virgola cinquanta) punti percentuali
scaglione da 15.001 a 28.000 €		0,60 (zero virgola sessanta) punti percentuali
scaglione da 28.001 a 55.000 €		0,75 (zero virgola settantacinque) punti percentuali
scaglione da 55.001 a 75.000 €		0,79 (zero virgola settantanove) punti percentuali
scaglione oltre 75.001 €		0,80 (zero virgola ottanta) punti percentuali;

VISTO il parere tecnico contabile reso dal Responsabile del servizio finanziario e tributi ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Tuel 267/00

VISTA la necessità di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

RILEVATO che non vi sono interventi

Con voti favorevoli 6; astenuti 3 (Consiglieri: Tassone, Guidetti Pietro Giuseppe, Galazzini); voti contrari 0;

DELIBERA

- 1) Di confermare le aliquote dell'addizionale IRPEF per l'anno 2017 nella misura prevista per l'anno 2016 e che qui si riporta :
Soglia di esenzione : €. 10.000,00
scaglione da 0 a 15.000 € 0,50 (zero virgola cinquanta) punti percentuali
scaglione da 15.001 a 28.000 € 0,60 (zero virgola sessanta) punti percentuali
scaglione da 28.001 a 55.000 € 0,75 (zero virgola settantacinque) punti percentuali
scaglione da 55.001 a 75.000 € 0,79 (zero virgola settantanove) punti percentuali
scaglione oltre 75.001 € 0,80 (zero virgola ottanta) punti percentuali
- 2) Di dare atto che il gettito previsto è stimato in € 135.000,00 e viene iscritto alla risorsa 1.01.01.16- capitolo 1010 avente per oggetto: "Addizionale IRPEF" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017".
- 3) Di dichiarare, con separata votazione ed eguale esito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4 Tuel 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : GUIDETTI PIETRO

Il Segretario Comunale
Dott.ssa F.to : NAPOLITANO ANNA LAURA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 esprime parere favorevole alla proposta in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio
F.to: PIETRO GUIDETTI

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: PIETRO GUIDETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione

CERTIFICA

Che copia conforme all'originale della presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 03/03/2017 come prescritto dall'art.123, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Gargallo, li 03/03/2017

L'addetto alla pubblicazione
F.to GIORGIO FRANCESCHI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Gargallo, li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa NAPOLITANO ANNA LAURA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale